

TORNATA DEL 25 GENNAIO

« Art. 1. Le carceri giudiziarie saranno ridotte o costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorno che di notte.

« Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri. »

(È approvato).

« Art. 2. La riduzione e ricostruzione delle carceri giudiziarie si eseguirà, salvo le eccezioni che potessero essere suggerite da necessità ed urgenza, a cominciare da quelle dei capoluoghi ove hanno sede le Corti di appello o di assise, e venendo in seguito a quelle dei capoluoghi di circondari giudiziari, nell'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere. »

A questo articolo il deputato Bellazzi propone il seguente emendamento:

« La riduzione e ricostruzione delle carceri giudiziarie si eseguirà, salvo le eccezioni che, d'accordo col ministro dell'interno, saranno indicate dalla Commissione di cui all'articolo 4, a cominciare da quelle, ecc. » il rimanente come nell'articolo.

In questo emendamento è fatto cenno di una Commissione. Questa è una Commissione la quale l'onorevole Bellazzi proporrebbe in un suo articolo 4 da sostituire all'articolo 4 del progetto. Ora questa parte dell'emendamento non si potrebbe adottare se prima la Camera non avesse approvata la creazione della Commissione medesima, ossia non si fosse approvato l'articolo, che la istituisce.

Egli è adunque necessario che si discuta anzitutto l'emendamento proposto dall'onorevole Bellazzi come articolo 4; imperocchè allora soltanto si potrà poi discutere l'emendamento proposto all'articolo 2, ove sia quello adottato.

Poichè non vi hanno osservazioni in proposito, io darò lettura dell'articolo 4 del progetto di legge, e poi darò lettura dell'emendamento ad esso proposto dal deputato Bellazzi: si discuterà questo emendamento; si passerà quindi a discutere l'emendamento proposto all'articolo 2, ove ne sia il caso.

L'articolo 4 del progetto è così concepito:

« Nel primo mese di ogni Sessione il Governo presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego di questi fondi. »

Invece il deputato Bellazzi propone questo emendamento:

« All'articolo 4. Avanti la discussione del bilancio di ogni anno, fino ad opera compiuta, una Commissione eletta in seno del Parlamento, presi gli opportuni concerti col ministro dell'interno, presenterà una relazione intorno allo stato delle carceri del regno, intorno all'impiego dei fondi, di cui all'articolo 3, proponendo alla Camera quali delle carceri giudiziarie debbano essere in via eccezionale per urgenza ridotte o ricostruite, e quale somma sia necessaria all'uopo. »

Domando anzitutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Interrogo ora il ministro e la Commissione se accettano questa proposta.

Il deputato Bellazzi vuole svilupparlo?

**BELLAZZI.** Non voglio ancora far perdere tempo alla Camera; avendone già svolte le ragioni nella discussione generale, credo di poter prescindere ora di dirne altre in favore di questo emendamento.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io sono dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Bellazzi, dopo che egli ha spinto la sua cortesia e l'amore per questa legge al punto di volersene fare patrocinatore, quantunque abbia visto che nessuno sia sorto ad oppugnarla.

Ma in verità io credo che questa disposizione, lungi dall'aumentare le guarentigie del buono impiego di questi fondi, verrebbe anzi a scemarle: imperocchè, o signori, la maggior guarentigia che il Parlamento potrà avere nell'impiego di questa somma sarà appunto il sindacato che tutti gli anni in occasione del bilancio si farà coll'esaminare le relazioni che dal Ministero dovrà essere, a senso dell'articolo 4° del progetto, presentata al Parlamento, lasciando poi alla responsabilità ministeriale la cura di erogare questi fondi nel modo che sarà ravvisato più conveniente.

Io credo che questa Commissione parlamentare, oltrechè sarebbe un fatto nuovo negli usi nostri governativi, oltrechè sarebbe un immischiare il Parlamento negli atti che debbono essere riservati al potere esecutivo, non farebbe altro che tirare la responsabilità dal vero campo nel quale deve rimanere per portarla sul Parlamento, e ben sarebbe facile al Ministero di esimersi da qualunque rimprovero che gli venisse fatto, riposando sopra la responsabilità della Commissione.

In conseguenza io credo che non sia conveniente la nomina di questa Commissione, e voglio anzi sperare che l'onorevole deputato Bellazzi recederà dalla sua proposta, considerando come essa possa essere nominata tutte le volte che il Parlamento vorrà, quando dall'esame di questi rendiconti, o qualche singolo deputato, o meglio la Commissione del bilancio, rileverà che la somma non sia stata spesa convenientemente; che la scelta degli edifizii da ridurre non sia stata fatta in conformità della legge e del criterio che può sembrare il migliore, che la somma chiesta nel bilancio preventivo paia alla Commissione del bilancio eccessiva.

In conseguenza io credo che l'articolo 4 del Ministero provveda anche più efficacemente alla retta applicazione di questa legge.

Dirò poi all'onorevole Bellazzi che se il Ministero non ha corredata la relazione di dati statistici intorno alla condizione delle carceri giudiziarie del regno, egli è stato perchè disgraziatamente le condizioni di esse sono così deplorabili che il provare la cattiva condi-